

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE: NOVITA' DEL MESE DI DICEMBRE

I principali interventi normativi di fine anno riguardano:

- **Novità al Modello CU 2017.** Sono state pubblicate online sul sito dell'Agenzia delle Entrate le prime bozze del modello **Certificazione Unica 2017**, che a decorrere dal 2017 i sostituti d'imposta dovranno consegnare ai percipienti entro il 31 marzo 2017 (secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2017).

Fra le principali novità riguardano l'inserimento dei **premi di produttività** (con l'introduzione di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali del 10%, per i soggetti che hanno percepito nell'anno precedente redditi da lavoro dipendente per un ammontare non eccedente i 50.000 €), **all'introduzione di un regime speciale** i redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono nel territorio dello Stato italiano la propria residenza ed **in merito alla gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.**

- **Circolare COVIP in materia di strumenti finanziari derivati OTC.** Con la Circolare del 14/12/2016 la Commissione di Vigilanza richiede ai fondi pensione di compilare il questionario allegato al fine di raccogliere le informazioni relative *"all'assolvimento dell'obbligo di adozione di tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati negoziati fuori borsa (contratti derivati OTC) non compensati mediante controparte centrale (...)"* in ottemperanza all'art. 11 del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti finanziari derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Regolamento EMIR).

Nello specifico l'art. 11 del Regolamento prevede che le controparti di un contratto derivato OTC non compensato mediante CCP prevedano:

- la conferma tempestiva delle condizioni del contratto;
- processi formalizzati per la riconciliazione dei portafogli;
- che utilizzino per la determinazione dei contratti in esame la valutazione giornaliera a prezzi correnti di mercato o, qualora le condizioni di mercato non rendano possibile tale determinazione, ricorrere ad una valutazione affidabile e prudentiale.

Si allega la Circolare COVIP n. 6909 del 14/12/2016 e il questionario allegato.

- **Nuovo Modulo di adesione ed esempi di Nota Informativa elaborati secondo le novità introdotte dalla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016.** COVIP ha deliberato il 25 maggio 2016 il nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni che entrerà in vigore dal 1 aprile 2017, da applicarsi a tutte le forme di previdenza complementare di cui all'art. 252/2005 inclusi i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica ed in contribuzione definita con un numero di iscritti attivi superiore a 5.000. Il Regolamento prevede che prima dell'avvio della raccolta delle adesioni le forme di previdenza complementare debbano depositare presso COVIP la Nota Informativa. I fondi pensione negoziali, fondi aperti e PIP devono invece trasmettere alla Commissione oltre alla copia della Nota Informativa anche una comunicazione che attesti la redazione della Nota Informativa, Statuto e Regolamento secondo gli schemi COVIP. Per tutte le variazioni invece occorre darne comunicazione entro il 31 marzo di ogni anno.

Per quanto concerne invece la raccolta delle adesioni questa fase è preceduta dalla consegna gratuita al potenziale aderente delle Informazioni chiave per l'aderente assieme al documento "La mia pensione complementare". E' consentita anche la raccolta delle adesioni mediante sito web a condizione che il sito

contenga tutte le informazioni riportate nell'art. 13 del Regolamento; in tal caso la procedura di collocazione prevede che il potenziale aderente acquisisca i documenti "Informazioni chiave per l'aderente" e "La mia pensione complementare" prima della formalizzazione dell'adesione. Una volta giunti alla fase di adesione il Regolamento specifica che questa può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione. E' riconosciuto all'aderente il diritto di recedere entro trenta giorni dalla data in cui si è conclusa l'adesione senza costi di recesso e senza doverne indicare il motivo.

Si allegano l'esempio di Nota Informativa e del Modulo di Adesione pubblicato da COVIP